

11 febbraio 1992, n. 157, fissati in modo tale da consentire la piena attuazione della legge medesima nella stagione venatoria 1994-95, sono i seguenti:

11 luglio 1992: trasmissione, da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'ambiente del primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria (art. 10, comma 11);

11 luglio 1992: definizione, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dell'indice di densità venatoria minima, in sede di prima attuazione (art. 36, comma 4);

15 ottobre 1992: trasmissione alle regioni d'intesa tra i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'ambiente, dei criteri della programmazione (art. 10, comma 11);

30 ottobre 1992: trasmissione alle province, da parte delle regioni, dei criteri della programmazione;

31 dicembre 1992: elaborazione da parte delle province, in sede di prima stesura, dei piani faunistici di rispettiva competenza e trasmissione degli stessi alle regioni;

31 gennaio 1993: osservazioni delle regioni sui piani faunistici provinciali;

11 marzo 1993: adeguamento delle normative regionali e provinciali ai principi ed alle norme stabilite dalla legge n. 157/92 citata nelle premesse (art. 36, commi 6 e 7);

11 marzo 1993: elaborazione, da parte delle province, dei piani faunistici definitivi (art. 10, comma 10);

31 maggio 1993: esercizio dei poteri sostitutivi regionali nei confronti delle province inadempienti (art. 10, comma 10);

30 settembre 1993: trasmissione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei dati regionali per il calcolo degli indici di densità venatoria minima (art. 14, commi 3 e 4);

31 dicembre 1993: trasmissione, da parte delle province, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei dati relativi alle opzioni di caccia di ogni singolo cacciatore (art. 14, comma 6);

1° marzo 1994: comunicazione, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alle regioni ed alle province degli indici di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia e per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi (art. 14, comma 7);

1° giugno 1994: approvazione e pubblicazione del piano faunistico venatorio regionale e del regolamento di attuazione (art. 14, comma 7);

31 marzo 1995: trasmissione al Ministro dell'agricoltura e delle foreste delle relazioni regionali sull'attuazione della legge (art. 35, comma 1);

30 settembre 1995: presentazione al Parlamento, da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la conferenza per i rapporti Stato-regioni, di una relazione complessiva sullo stato di attuazione della legge n. 157 (art. 35, comma 2).

Roma, 12 agosto 1992

Il Ministro: FONTANA

92A4093

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Successione della Repubblica di Slovenia nei trattati bilaterali in cui era parte la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

Il Ministero degli affari esteri informa che in data 31 luglio 1992 l'ambasciata della Repubblica di Slovenia ha rimesso al Ministero degli affari esteri una serie di note verbali con le quali la Repubblica di Slovenia dichiara di subentrare, per quanto di competenza, alla ex-Jugoslavia nei seguenti accordi bilaterali fra Italia e Jugoslavia:

1. Convenzione fra il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni e l'Italia sull'extradizione dei malfattori, firmata a Roma il 6 aprile 1922. (Convention entre le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et l'Italie concernant l'extradition des malfaiteurs le 6 avril 1922).

2. Convenzione fra il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni e l'Italia sulla protezione legale e giudiziaria dei rispettivi sudditi, firmata a Roma il 6 aprile 1922. (Convention entre le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et l'Italie concernant la protection légale et judiciaire des sujets respectifs, le 6 avril 1922).

3. Convenzione fra la RSF di Jugoslavia e la Repubblica italiana sulla reciproca assistenza giudiziaria in materia civile ed amministrativa, firmata a Roma il 3 dicembre 1960. (Convention entre la RSF de la Yougoslavie et la République Italienne sur l'aide mutuelle judiciaire en matière civile et administrative, le 3 décembre 1960).

4. Scambio di note fatto a Belgrado il 7 maggio 1962 che completa la convenzione del 3 dicembre 1960 per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile ed amministrativa.

5. Accordo fra la RPF di Jugoslavia e la Repubblica italiana sul regime di tutela dei diritti di proprietà letterari ed artistici, firmato a Roma il 23 dicembre 1950. (Accord entre la RPF de la Yougoslavie et la République Italienne concernant le régime de protection des droits de propriété littéraire et artistique).

6. Convenzione veterinaria tra la RFP di Jugoslavia e la Repubblica italiana, firmata a Belgrado il 26 marzo 1955. (Convention vétérinaire entre la RPF de Yougoslavie et la République Italienne, le 26 mars 1955).

7. Accordo veterinario tra la Jugoslavia e l'Italia, firmato a Ragusa il 14 ottobre 1966.

8. Convenzione sul commercio e la navigazione tra la RFP di Jugoslavia e la Repubblica italiana, firmata a Roma il 31 marzo 1955. (Convention de commerce et de navigation entre la RPF de Yougoslavie et la République Italienne, le 31 mars 1955).

9. Convenzione tra la Repubblica italiana e la RFP di Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali, firmata a Roma il 14 novembre 1957.

10. Accordo amministrativo per l'applicazione della convenzione tra la Repubblica italiana e la RFP di Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali del 14 novembre 1957 con processo verbale del 10 ottobre 1958 firmato a Belgrado.

11. Accordo per il regolamento definitivo di tutte le obbligazioni reciproche di carattere economico e finanziario derivanti dal trattato di pace firmato il 18 dicembre 1954 a Belgrado.

12. Scambio di note italo-jugoslavo firmato a Belgrado il 5 febbraio 1959 aggiuntivo all'accordo italo-jugoslavo, firmato il 18 dicembre 1954 a Belgrado.

13. Accordo amministrativo per l'applicazione dell'allegato 9 del trattato di Osimo, firmato il 10 novembre 1975 a Osimo.

(In relazione agli accordi di cui ai punti da 9 a 13 entrambi inclusi, la Repubblica di Slovenia ha dichiarato che l'attuazione dei suddetti accordi rientra nella competenza della Comunità di assicurazione, vecchiaia e invalidità la quale continuerà con l'attuazione dei suddetti accordi alle stesse condizioni di prima).

14. Convenzione tra la RSF di Jugoslavia e la Repubblica italiana sulla prevenzione della doppia tassazione in merito alle imposte sul reddito e sul patrimonio, firmato a Belgrado il 24 febbraio 1982. (Convention between the SFR of Yugoslavia and the Italian Republic for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital, of 24 of February 1982).

Ai sensi del terzo comma, art. 2 del suddetto accordo, in Slovenia l'accordo viene applicato in merito alle seguenti imposte:

imposte sugli utili delle persone giuridiche;
imposte sul reddito derivante dall'attività di spedizione di persona straniera;
imposta sul reddito;
imposta sugli stipendi;
imposta sui redditi dell'agricoltura;
imposta sul reddito delle attività;
imposta sull'utile del capitale;
imposta sul reddito patrimoniale;
imposta sul reddito derivante dai diritti patrimoniali;
imposta sul patrimonio.

15. Accordo culturale firmato a Roma il 3 dicembre 1960.

16. Accordo tra la Jugoslavia e l'Italia sul riconoscimento reciproco dei diploma di licenza di scuola media superiore per l'iscrizione all'Università degli studi ed alle scuole superiori, firmato a Roma il 23 dicembre 1970.

17. Accordo tra la RSF di Jugoslavia e la Repubblica italiana sul riconoscimento reciproco dei diplomi di laurea e dei titoli professionali conseguiti all'Università e agli istituti di studio superiore, firmato a Belgrado il 23 dicembre 1970.

18. Accordo, effettuato mediante scambio di lettere sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici rilasciati dall'Università e istituti di istruzione superiore firmato a Roma il 18 febbraio 1983.

19. Accordo tra la Commissione federale per l'energia nucleare e il Comitato nazionale italiano per l'energia nucleare sulla collaborazione ed attuazione del programma d'utilizzo dell'energia nucleare a scopi pacifici, firmato a Belgrado il giorno 21 dicembre 1960, unitamente al protocollo di attuazione dell'accordo, del giorno 5 gennaio 1961.

L'organo competente nella Repubblica di Slovenia per seguire l'attuazione del suddetto accordo è l'Amministrazione della Repubblica per la sicurezza nucleare.

20. Accordo fra la RSF di Jugoslavia e la Repubblica italiana sulla collaborazione economica, industriale e tecnica, firmato a Roma il giorno 28 novembre 1964.

21. Scambio di note modificativo dello scambio di note del 28 novembre 1964 concernente la fornitura di attrezzature industriali entro un plafond di 20 milioni di dollari (allegato al processo verbale della terza sessione della commissione mista sulla cooperazione economica del 28 novembre 1967).

22. Accordo per la cooperazione scientifica e tecnica firmato a Roma il 20 luglio 1980.

23. Memorandum di intesa tra la RSF di Jugoslavia e la Repubblica italiana, firmato a Roma il 29 gennaio 1988.

24. Scambio di lettere del 29 dicembre 1989, applicativo del Memorandum di cui al punto 23.

La Repubblica di Slovenia subentra nell'accordo per i progetti già approvati, i quali si riferiscono alla Repubblica di Slovenia.

L'Ambasciata della Repubblica di Slovenia propone un incontro immediato delle due delegazioni che verranno nominate dal Governo sloveno e italiano, per esaminare l'ulteriore attuazione del suddetto accordo.

25. Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione e la repressione delle frodi doganali, firmato a Belgrado il 10 novembre 1965.

L'organo competente nella Repubblica di Slovenia per l'attuazione del suddetto accordo è l'Amministrazione doganale della Repubblica.

26. Accordo tra la RFP di Jugoslavia e la Repubblica italiana per gli scambi locali tra le zone limitrofe di Gorizia e Udine, da una parte, e di Sesana, Nova Gorica e Tolmino, dall'altra, firmato a Roma il 31 marzo 1955.

27. Protocollo addizionale all'accordo del 31 marzo 1955 sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Gorizia ed Udine, da una parte, e di Sesana, Nova Gorica e Tolmino, dall'altra, firmato a Roma il 3 agosto 1957.

28. Scambio di note concernente le liste merceologiche «A e B» relative agli scambi locali tra le zone di Udine e Gorizia, da una parte, e Sesana, Nova Gorica e Tolmino, dall'altra, del 1° luglio 1967.

29. Scambio di note concernente la modifica delle liste merceologiche «A e B», «C e D» relative all'accordo per gli scambi locali tra Trieste e Buie, Capodistria, Sesana e Nova Gorica del 31 marzo 1955 e delle liste «A e B» relative all'accordo sugli scambi locali tra Gorizia ed Udine e Sesana; Nuova Gorizia e Tolmino del 31 marzo 1955, del giorno 2 ottobre 1978.

30. Scambio di lettere relativo alla costituzione della commissione mista intergovernativa per la cooperazione economica e gli scambi commerciali di frontiera, con allegati, del 25 maggio 1984.

31. Accordo tra la RFP di Jugoslavia e la Repubblica italiana per gli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste, da una parte, e Buie, Capodistria, Sesana e Nova Gorica, dall'altra, firmato a Roma il 31 marzo 1955.

32. Protocollo addizionale all'accordo del 31 marzo 1955 sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste, Buie, Capodistria e Nova Gorica firmato a Roma il 3 agosto 1957.

33. Scambio di note concernente le liste merceologiche «A e B» relative agli scambi commerciali tra le zone di Trieste, da una parte, e Buie, Capodistria, Sesana e Nova Gorica, dall'altra, del 1° luglio 1967.

34. Scambio di note concernente la modifica delle liste merceologiche «A e B», «C e D» relative all'accordo per gli scambi locali tra Trieste e Buie, Capodistria, Sesana e Nova Gorica del 31 marzo 1955 e delle liste «A e B» relative all'accordo sugli scambi locali tra Gorizia ed Udine e Sesana; Nuova Gorizia e Tolmino del 31 marzo 1955, del giorno 2 ottobre 1978.

35. Scambio di lettere relativo alla costituzione della commissione mista intergovernativa per la cooperazione economica e gli scambi commerciali di frontiera, con allegati, del 25 maggio 1984.

La Repubblica di Slovenia subentra nei suddetti accordi per l'area concernente il suo territorio. I pagamenti inerenti la Repubblica di Slovenia ai sensi di detti accordi verranno espletati a mezzo della Ljubljanska Banka.

L'Ambasciata della Repubblica di Slovenia propone che si tenga al più presto un incontro delle delegazioni che il Governo di Slovenia ed il Governo italiano provvederanno a nominare per la discussione dell'attuazione futura negli accordi succitati.

36. Protocollo tra la RFP di Jugoslavia e la Repubblica italiana relativo al libero accesso alle cime dei monti Mangart e Canin, firmato a Udine il 21 aprile 1959.

37. Accordo tra la RSF di Jugoslavia e la Repubblica italiana concernente il canone per il rifornimento idrico del comune di Gorizia, firmato a Gorizia il 9 maggio 1979.

38. Convenzione tra la RFP di Jugoslavia e la Repubblica italiana concernente il servizio ferroviario di frontiera, firmata a Roma il 5 ottobre 1959. (Convention concernant l'exécution du service ferroviaire de frontière entre la RFP de Yougoslavie et la République Italienne, le 5 octobre 1959).

39. Accordo tra la RFP di Jugoslavia e la Repubblica italiana concernente il servizio ferroviario di frontiera tra le ferrovie di Stato italiane (FS) e le ferrovie jugoslave (JZ), firmato a Lubiana il 12 novembre 1959. (Accord entre le Chemin de fer Yougoslaves (JZ) et les Chemins de fer d'état italiens (FS) pour l'exécution du service ferroviaire de frontière sur les voies de frontière et dans les gares de transmission entre la RFP de Yougoslavie et la République italienne, le 12 novembre 1959).

La Repubblica di Slovenia propone di aprire quanto prima un negoziato per l'aggiornamento delle clausole tecniche relative all'esercizio del traffico ferroviario fra i due Paesi.

40. Trattato tra la RSF di Jugoslavia e la Repubblica italiana, con dieci annessi e scambio di note, firmato a Osimo il 10 novembre 1975.

41. Accordo tra la RSF di Jugoslavia e la Repubblica italiana concernente la promozione della cooperazione economica, firmato a Osimo il 10 novembre 1975.

Ai sensi dell'art. 2 del suddetto accordo, la Repubblica di Slovenia subentra alla RSF di Jugoslavia nella commissione mista per l'idroeconomia, che diventa italo-slovena, nonché nell'accordo per il funzionamento della predetta commissione, firmato a Bled il 30 marzo 1978.

42. Convenzione tra il Consiglio esecutivo federale del Parlamento della RSF di Jugoslavia ed il Governo della Repubblica italiana per la manutenzione dei confini di Stato, firmata a Nova Gorica il 20 ottobre 1980.

Ai sensi dell'art. 10 della suddetta convenzione è stata costituita una commissione mista permanente. La Repubblica di Slovenia subentra alla RSF di Jugoslavia nella sopraccitata commissione mista che diventa italo-slovena.

43. Regolamento sull'utilizzo della strada di Sabotin, firmato a Trieste il 16 giugno 1981.

44. Convenzione tra la RSF di Jugoslavia e la Repubblica italiana sulla difesa comune antigrandine, con allegati, firmata a Trieste il 6 aprile 1982.

Ai sensi dell'art. 4 della suddetta convenzione è stata istituita una commissione mista permanente. La Repubblica di Slovenia subentra alla RSF di Jugoslavia nella sopraccitata commissione mista che diventa pertanto italo-slovena.

45. Accordo tra la RSF di Jugoslavia e la Repubblica italiana per il regolamento del traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi tra le aree limitrofe, firmato a Udine il 15 maggio 1982.

Ai sensi dell'art. 44 del predetto accordo è stata istituita una commissione mista permanente. La Repubblica di Slovenia subentra alla RSF di Jugoslavia nella sopraccitata commissione mista.

Per quanto di competenza della Repubblica di Croazia (comune di Buie), le parti slovena ed italiana si accorderanno con la parte croata.

46. Accordo tra la RSF di Jugoslavia e la Repubblica italiana per il regolamento definitivo di tutte le obbligazioni reciproche derivanti dall'art. 4 del trattato firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, firmato a Roma il 18 febbraio 1983.

47. Accordo per il regolamento definitivo di tutte le obbligazioni reciproche di carattere economico e finanziario derivanti dal trattato di pace e dagli accordi successivi, firmato a Belgrado il 18 dicembre 1954.

48. Accordo concernente l'applicazione del predetto accordo, firmato a Roma il 3 luglio 1965, così come modificato il 3 gennaio 1968.

49. Protocollo sulla definizione della lista «A», firmato il 3 luglio 1983.

50. Accordo sulla collaborazione della salvaguardia del mare Adriatico dall'inquinamento, firmato a Belgrado il 14 febbraio 1974.

Per parte italiana si è preso atto con soddisfazione della determinazione slovena che contribuisce alla chiarezza di una serie di importanti situazioni giuridiche.

92A4094

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sottospiccate Università sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1992-93:

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di scienze economiche e sociali:

Corso di laurea in economia aziendale:

bilancio ed altre determinazioni di sintesi;
diritto tributario;
economia delle aziende commerciali;
istituzioni di diritto privato;
istituzioni di diritto pubblico;
organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche;
sociologia delle organizzazioni complesse;
sociologia industriale e del lavoro;
storia contemporanea.

Corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali:

analisi matematica;
demografia;
diritto delle assicurazioni private e sociali;
economia e finanza delle imprese di assicurazione;
istituzioni di analisi matematica;
istituzioni di diritto pubblico;
istituzioni di statistica;
istituzioni di statistica economica;
lingua inglese;
tecnica attuariale delle assicurazioni libere sulla vita;
tecnica delle assicurazioni private e sociali.

Facoltà di farmacia:

Corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche:

matematica;
anatomia umana;
biologia generale;
fisica;
chimica generale ed inorganica.

Corso di laurea in farmacia:

istituzioni di matematica;
fisica;
chimica generale ed inorganica;
anatomia umana;
biologia generale.

UNIVERSITÀ DI CHIETI

Facoltà di medicina veterinaria:

malattie parassitarie degli animali domestici (sem.).

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di ingegneria:

fondamenti di informatica (c.l. ing. informatica);
fondamenti di informatica (c.l. ing. per l'ambiente e il territorio);
fondamenti di informatica (c.l. ing. delle telecomunicazioni);
calcolo numerico (c.l. ing. informatica e ing. delle telecomunicazioni).